

## ATEM AGRIGENTO

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO E IL COMUNE DI AGRIGENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

VISTO l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n°164 del 23.05.2000 (di seguito: Decreto Letta) - *"Attuazione della direttiva n° 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio1999, n° 144"* - che stabilisce che *"l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico"* da affidarsi da parte degli Enti Locali *"esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (...) anche in forma associata"* e che gli stessi svolgono *"attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio"*;

VISTO l'art.46 bis c. 2, comma 1, del D.L. 01-10-2007, n° 159, convertito con modificazioni in L. 29-11- 2007 n° 222 che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG), sono individuati *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti"*;

**VISTO** l'art.46 bis c. 2, comma 2, del D.L. 01-10-2007, n° 159, convertito con modificazioni in L. 29-11- 2007 n° 222 che prevede, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la determinazione degli *"ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;

**VISTO** il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto Ambiti);

**VISTO** il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: *"Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale"*;

**VISTO** il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto ATEM);

**VISTO** il decreto 12 novembre 2011 n° 226 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007n° 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n° 222"* (di seguito: Decreto Criteri);

**RILEVATA** la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per

migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

**DATO ATTO** che la scelta del legislatore di obbligare gli enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale, è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

**CONSIDERATO** che il Decreto Ambiti ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (Atem) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell'Allegato 1, tra questi viene riportato l'Atem denominato "Agrigento";

**DATO ATTO** che lo stesso decreto ATEM ha individuato i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo denominato Agrigento (di seguito: Atem Agrigento);

**CONSIDERATO** che l'art.2, comma 1, del Decreto Criteri stabilisce che *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art.113, comma 13, del D.Lgs 18/08/200, n°267, ove presente"*

**RILEVATO** che l'art.2, comma 4 del D.M. n°226 del 12/11/2011, stabilisce che *" la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti"*;

**RILEVATO**, inoltre, che l'art.2, comma 5, del D.M. n° 226, prevede che: *"la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata*

*nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";*

**RAVVISATA** la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 del TUEL, i rapporti tra i singoli Enti concedenti e la Stazione appaltante, per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell'Atem, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

**VISTO** l'art. 67 della l.r. 26 marzo 2002, nr. 2 di recepimento delle disposizioni del prefato D. lgs n°164 del 23 maggio 2000 con modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** il Comune di Agrigento ha convocato tutti i 46 Comuni individuati dal Decreto Atem in data 11 gennaio 2016;

**RICHAMATO** l'art. 2 del Decreto Criteri laddove stabilisce che *"gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune e capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo n° 267/2000, ove presente";*

**DATO ATTO** che non è possibile demandare il ruolo di stazione appaltante *"a una società di patrimonio delle reti"* in quanto non presente;

**RILEVATO** che il Comune di Agrigento dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem Agrigento;

**RAVVISATA** la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 del TUEL, i rapporti tra i singoli Enti concedenti e la Stazione appaltante, per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed



efficace operatività dell'Atem, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

**CONSIDERATO** che il processo di definizione della convenzione tra gli Enti locali dell'ATEM non può che essere partecipato e condiviso da tutti i Comuni che ne fanno parte


**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

nell'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Agrigento e nella Residenza Comunale sono presenti le persone avanti specificate, rispettivamente in qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti Locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

1. Agrigento (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
2. Alessandria della Rocca (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
3. Aragona (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
4. Bivona (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
5. Burgio (AG) ~~in~~ deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
6. Calamonaci (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
7. Caltabellotta (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
8. Camagra (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
9. Cammarata (AG) ~~in~~ deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
10. Campobello di Licata (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
11. Canicattì (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
12. Casteltermini (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
13. Castrofilippo (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
14. Cattolica Eraclea (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
15. Cianciana (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
16. Comitini (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
17. Favara (AG) N deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
18. Grotte (AG) deliberazione di C.C n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

19. Joppolo Giancaxio (AG) deliberazione di C.C n° del
20. Lampedusa e Linosa (AG) N deliberazione di C.C n° del
21. Licata (AG) deliberazione di C.C n° del
22. Lucca Sicula (AG) deliberazione di C.C n° del
23. Menfi (AG) deliberazione di C.C n° del
24. Montallegro (AG) deliberazione di C.C n° del
25. Montevago (AG) deliberazione di C.C n° del
26. Naro (AG) deliberazione di C.C n° del
27. Palma di Montechiaro (AG) deliberazione di C.C n° del
28. Porto Empedocle (AG) deliberazione di C.C n° del
29. Racalmuto (AG) deliberazione di C.C n° del
30. Raffadali (AG) deliberazione di C.C n° del
31. Realmonte (AG) N deliberazione di C.C n° del
32. Ribera (AG) deliberazione di C.C n° del
33. Sambuca di Sicilia (AG) deliberazione di C.C n° del
34. San Biagio Platani (AG) deliberazione di C.C n° del
35. San Giovanni Gemini (AG)  deliberazione di C.C n° del
36. Santa Elisabetta (AG) deliberazione di C.C n° del
37. Santa Margherita di Belice (AG) deliberazione di C.C n° del
38. Sant'Angelo Muxaro (AG) deliberazione di C.C n° del
39. Santo Stefano Quisquina (AG)  deliberazione di C.C n° del
40. Sciacca (AG) deliberazione di C.C n° del
41. Siculiana (AG) N deliberazione di C.C n° del
42. Villafranca Sicula (AG) deliberazione di C.C n° del
43. Delia (CL) deliberazione di C.C n° del
44. Montedoro (CL) deliberazione di C.C n° del
45. Sommolino (CL) deliberazione di C.C n° del
46. Contessa Entellina (PA) deliberazione di C.C n° del

*Legenda*

 *Comune totalmente metanizzato*

*Comune non metanizzato*

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue

#### **Conferma delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

#### **Art.1 – Soggetti coinvolti**

1. La presente convenzione viene sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Atem "Agrigento", così come individuati dall'Allegato 1 del D.M. n° 226/2011.

#### **Art . 2 - Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM Agrigento, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

#### **Art . 3 – Delega di funzioni e obblighi dei Comuni**

1. Con la presente convenzione gli Enti sopra elencati, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Agrigento in quanto unico Comune Capoluogo di Provincia nell'ATEM di riferimento:
  - il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in forma associata per delega dei Comuni dell'ATEM;

- in quanto stazione appaltante, la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, il tutto per delega degli Enti locali dell'ATEM;
- le funzioni di controparte del contratto di servizio.

#### **Art . 4 - La durata della Convenzione**

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla scadenza del contratto di servizio, stipulato a seguito della procedura concorsuale, per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.
2. La Stazione Appaltante verificherà al 01.04.2016 l'approvazione da parte dei Consigli Comunali della convenzione.

#### **Art. 5 - Individuazione dei compiti dei Comuni**

1. I Comuni forniranno alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione con le modalità indicate dalla stazione appaltante stessa.
2. Ai singoli comuni concedenti spettano, altresì, ai sensi del Decreto Criteri i seguenti compiti:
  - ✓ individuano il Comune di Agrigento quale Stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'Atem di Agrigento;
  - ✓ delegano il Comune di Agrigento alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice.
  - ✓ raccolgono ed elaborano tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal Decreto Criteri e necessaria per permettere alla Stazione appaltante di predisporre, nei tempi previsti dalla legge, il bando di gara;



- ✓ collaborano tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione. Si impegnano, altresì, ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa. In caso di ritardi o omissioni, la Stazione appaltante ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti. Se, in seguito a sollecito scritto, il Comune inadempiente non provvedesse a produrre quanto richiesto, il Comune di Agrigento diffiderà il Comune inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempienza, la Stazione appaltante è titolata ad avviare procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle Autorità di vigilanza e controllo, fermo restando il reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e di tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara, in sostituzione dei Comuni che si dovessero rendere inadempienti. Eventuali danni causati dall'inerzia di detti Comuni saranno interamente addebitati agli Enti inadempienti.
- ✓ individuano all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta agli altri Comuni d'ambito, un referente che fungerà da interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione.

**Art .6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante**

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Agrigento, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento

e supporto a tutti i comuni dell'ATEM nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.

3. La stazione appaltante è, altresì, delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.
4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

#### **Art . 7 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni**

1. Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita l'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente appartenenza appositamente delegato o da un Sindaco di un Comune appartenente all'ATEM Agrigento, anch'esso appositamente delegato.

#### **Art . 8 – L 'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche della presente convenzione, sulla eventuale risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.M. 226/2011, ss.mm.ii con il soggetto gestore nonché su eventuali scelte strategiche proposte dal Comitato di monitoraggio.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, con preavviso di 7 giorni, dal Sindaco del Comune di Agrigento, di propria iniziativa, ovvero su

istanza del Comitato di monitoraggio, ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Comuni che rappresentano il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione, è richiesta la presenza dei Comuni che rappresentano i 2/5 delle prefate utenze.
4. L'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, ad eccezione della decisione in merito sia alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione. Per l'approvazione della convenzione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Comuni d'ambito.
5. L'Assemblea dei Sindaci, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni convenzionati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni Convenzionati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono pubblicate sul sito della stazione appaltante e sono trasmesse ai Comuni associati.

#### **Art . 9 – Ufficio Struttura**

1. Il Comune di Agrigento si avvale del proprio ufficio denominato "Ufficio Atem" per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - ✓ Funzioni locali proprie;
  - ✓ Funzione centralizzata di stazione appaltante;

- ✓ Funzioni locali delegate da parte dei Comuni Concedenti a favore del Comune di Agrigento che opera in luogo e per conto dei Comuni Deleganti.
2. L'Ufficio Atem del Comune di Agrigento è preposto allo svolgimento dei servizi e delle funzioni previsti dalla presente convenzione e garantisce il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti nella presente convenzione e nella normativa del settore distribuzione gas naturale.
  3. L'attività svolta dall'Ufficio è giuridicamente imputabile al Comune di Agrigento che opera in nome e per conto dei Comuni convenzionati a seguito di espressa delega.
  4. Per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Atem, il Comune di Agrigento può avvalersi di personale distaccato da parte dei Comuni Concedenti – che resta nella dotazione organica dell'Ente di appartenenza ma svolge la propria funzione collaborativa nell'Ufficio Atem di Agrigento.
  5. L'Ufficio Atem è, altresì, preposto alle funzioni di supporto operativo e di segreteria dei seguenti organi:
    - Assemblea dei Sindaci;
    - Comitato di monitoraggio.
  6. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente convenzione.

**Art.10 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio  
di concessione**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Criteri, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:
  - a. Raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM, necessaria alla preparazione del bando di gara;

- b. Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
  - c. Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
  - d. Preparazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;
  - e. Conduzione ed aggiudicazione della gara.
2. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, fornendo tutta la documentazione indicata all'art. 5.

#### **Art . 11 - Rapporti economici**

1. Le risorse afferenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri, per le funzioni locali, della gara sono quantificate ed attribuite ai singoli Comuni entro i limiti definiti con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al c. 1 dell'art. 8 del DL 226/2011, rilevata la deliberazione n° 407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
2. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni della quota parte di corrispettivo una tantum, nonché degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara nonché del conseguente contratto di servizio.

#### **Art.12- Comitato di monitoraggio**

1. In seguito all'affidamento al nuovo gestore, ex art. 2, comma 5, del Decreto Criteri, si costituirà un comitato di monitoraggio costituito da massimo 15 membri individuati all'Assemblea dei Sindaci dell'Atem ed espressamente designati dal proprio ente di appartenenza.

2. La determinazione del numero dei componenti è di competenza dell'assemblea dei Sindaci.
3. Entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, ciascun Comune Convenzionato si impegna a selezionare tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità il nominativo del proprio candidato nel Comitato di monitoraggio e a comunicarlo all'Ufficio Atem. La comunicazione deve avvenire per iscritto, sottoscritta dal Sindaco ed inviata a mezzo PEC. I componenti non dovranno aver intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati.
4. Il Comitato di monitoraggio è costituito con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base delle candidature presentate da ciascun Comune.
5. Il comitato di monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Agrigento che convoca il comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà in sostituzione alla seduta del comitato.
6. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta, determinata in proporzione alle utenze gas servite.
7. Il Comitato di monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Il Comitato di monitoraggio:
  - coadiuva, nelle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune capofila nella gestione del rapporto con gli enti concedenti e nell'analisi del corretto esercizio del servizio affidato all'impresa di distribuzione risultata aggiudicataria;

- segnala situazioni o problematiche inerenti la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale al Comune Capofila, può inviargli raccomandazioni e richieste di informazioni cui il Comune di Agrigento è tenuto a dare risposta entro 30 giorni;
  - segnala all'assemblea dei Sindaci eventuali ripetute inadempienze del gestore al fine di valutare la risoluzione contrattuale;
  - individua soluzioni per comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le parti;
  - propone alla stazione appaltante modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione affinché siano inserite nell'ordine del giorno della prima utile Assemblea dei Sindaci;
  - promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile a garantire l'esatto adempimento degli impegni derivanti dalla normativa ed di quelli assunti con la presente convenzione;
9. I componenti del Comitato di monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione a tali incontri se non diversamente deliberato e liquidato dal proprio ente di designazione.
  10. Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire il Comune Capofila nelle prerogative e nei compiti a questi spettanti.

**Art . 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione**

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.
2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 6, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante è titolata ad avviare le procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle autorità

di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

#### **Art . 14 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvati dai Comuni dell'ATEM previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.